

APPROCCIO REACH-OSH. Regolamento «diisocianati» e applicazione del D.Lgs.81/08

Celsino GOVONI

Gruppo Tecnico Interregionale per la Sicurezza Chimica

20 marzo 2024

14:00-18:00

Milano

Centro Congressi FAST - Aula Morandi



**Molte persone lavorano ogni giorno a
contatto con sostanze pericolose. E tu?**

SOMMARIO

- ❑ **Regolamento (UE) «Diisocianati»**
- ❑ **Formazione Generale, Specifica e l'Addestramento**



REGOLAMENTO (UE) «DIISOCIANATI»



Istituzioni Europee

Commissione Europea

Agenzia Europea OSHA (Agenzia per la sicurezza e la salute sul lavoro)

Agenzia Europea ECHA (Agenzia per le sostanze chimiche) – Forum for Exchange of Information on Enforcement (FORUM)

SCOEL (Comitato scientifico sui limiti di esposizione professionale) / ECHA Committee for Risk Assessment (RAC)

SLIC (Comitato degli alti ispettori del lavoro) - Gruppo di lavoro CHEMEX



Istituzioni Nazionali

Ministero della Salute

**Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali**

**Conferenza
Stato -Regioni**

**Coordinamento
Interregionale della
Prevenzione della
Commissione Salute -
Conferenza delle
Regioni e delle
Province autonome**

**Istituto Superiore di
Sanità (CNSC)**

**Inail (Focal point
OSHA)**

**Comitato Consultivo
dei valori limite
d'esposizione
professionale (ex
art.232 D.Lgs.81/08)**

**Commissione
Consultiva Permanente
per la Salute e la
Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro (ex art.6
D.Lgs.81/08)**



**Gruppo Tecnico Interregionale
per la Sicurezza Chimica**



Il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 per quanto riguarda i diisocianati - VOCE N.74
(recante modifica dell'Allegato XVII del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la Restrizione delle sostanze chimiche)
è entrato in vigore il 24 agosto 2020.

APPROCCIO REACH-OSH. Regolamento «Diisocianati e D.Lgs.81/08


Gruppo Tecnico Interregionale

per la Sicurezza Chimica



TDI

Miscela 2,4 - 2,6
Toluen Diisocianato




48%

**14 Diisocianati
registrati in UE di cui
questi 4 rappresentano
oltre l'93% dei DII
impiegati. Fabbricati e
importati in quantità
maggiore di 100.000
ton/y/MI**

4,4'-MDI


4,4'-metilendifenile
diisocianato



29%

2,4-TDI


2,4 Toluen Diisocianato



12%

HDI

1,6 esametilene
diisocianato



4,3%



Pericolo

APPROCCIO REACH-OSH. Regolamento «Diisocianati e D.Lgs.81/08

I DI sono quantomeno classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all'esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori.

Sono molto diffusi e sono utilizzati come componenti chimici di base per composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretatiche. Li troviamo quindi impiegati, ad esempio, nel settore della produzione di componenti per le automobili, nelle carrozzerie, nel settore edilizio, nella produzione di mobili.



Pericolo

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
Acute Tox. 2 *	H330
STOT SE 3	H335
Resp. Sens. 1	H334
Carc. 2	H351
Aquatic Chronic 3	H412

Gruppo Tecnico Interregionale
per la Sicurezza Chimica



24 Febbraio 2022.

Restrizione sull'immissione sul mercato: non è più possibile immettere sul mercato DII in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso/peso.





Il **Fornitore** deve garantire che:

- il **destinatario** delle sostanze o delle miscele contenenti DII abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell'utilizzatore industriale o professionale sull'uso sicuro prima del loro utilizzo. Il **destinatario** debba disporre l'accesso ai materiali didattici eventualmente proposti. Nell'ambito della formazione si deve tenere conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell'imballaggio e della progettazione al fine di dimostrare che l'uso industriale o professionale venga effettuato dopo aver ricevuto una formazione adeguata.
- sull'imballaggio sia presente la dicitura “**A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata**”, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta.



24 Agosto 2023.

Restrizione sull'utilizzo per uso industriale e professionale:

non è più consentito l'uso dei DII in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, per usi industriali e professionali, a meno che:

- la concentrazione di DII, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso/peso;
- i Datori di Lavoro o i Lavoratori Autonomi garantiscano che i lavoratori (gli utilizzatori industriali o professionali) che manipolano DII in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali abbiano completato con esito positivo una **formazione adeguata sull'uso sicuro dei DII prima del loro utilizzo** (l'avvenuta formazione deve essere «certificata» dall'impresa ad es. mediante l'acquisizione di attestazioni o dichiarazioni).

FORMAZIONE GENERALE, SPECIFICA E ADDESTRAMENTO



FORMAZIONE

SULL'USO SICURO DEI DIISOCIANATI



Entro il 24 agosto 2023, i lavoratori e lavoratori autonomi che manipolano DII, devono aver completato con esito positivo una **FORMAZIONE** sull'uso sicuro dei DII per poter continuare a manipolarli oltre tale data.

Sono previsti **tre livelli di formazione** in base alle attività lavorative svolte dal personale con gradi maggiori di approfondimento degli argomenti.

La formazione deve tenere conto della specificità dei prodotti utilizzati, della loro composizione, dell'imballaggio e della progettazione e il **DOCENTE** deve essere un **ESPERTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Pertanto, deve essere in possesso quantomeno dei requisiti di cui al **Decreto Interministeriale 6 marzo 2013**, ovviamente con competenze in materia di prevenzione e protezione nell'impiego di agenti chimici pericolosi.



Il **datore di lavoro** o il **lavoratore autonomo** devono accertarsi che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato la **formazione** con **esito positivo**.

La formazione deve essere rinnovata con **periodicità quinquennale** e deve essere certificata.

Per rispondere all'obbligo di formazione (che può svolgersi anche con modalità in **e-learning** od **online** (ad es. FAD sincrona) per i lavoratori che utilizzano **composti contenenti DII**, sono pertanto previsti **tre livelli di formazione**:

- 1. Formazione generale di Base**
- 2. Formazione di livello Intermedio**
- 3. Formazione Avanzata**



- **FORMAZIONE** predisposta in conformità al D.Lgs.81/08

Il Datore di Lavoro assicura che:

- Lavoratore,
- Lavoratori autonomi,
- Dirigenti,
- Preposti,
- Coordinatori per la sicurezza, ecc...,

Gruppo Tecnico Interregionale

per la Sicurezza Chimica



ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, come previsto nell'art.37 del D.Lgs.81/08.

- Formazione accompagnata da **ADDESTRAMENTO** specifico

Deve avvenire in occasione di:

- a) costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie nell'uso dei DII.

ADDESTRAMENTO SULL'USO SICURO DEI DIISOCIANATI



L'**Addestramento** viene effettuato da **persona esperta (tecnico competente)** nell'ambito della **Formazione Specifica**.

L'**Addestramento** consiste nella **prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza dei *DII* con l'ausilio delle:

- **attrezzature,**
- **macchine,**
- **impianti,**
- **dispositivi,** anche di **protezione individuale.**

L'**Addestramento** consiste, inoltre, nell'**esercitazione applicata**, per attuare le **procedure di lavoro in sicurezza.**



Gli interventi di **Addestramento** effettuati devono essere tracciati in apposito **REGISTRO** anche informatizzato.

Per l'impiego dei DPI si deve adempiere in particolare alle **Norme UNI-EN armonizzate di costruzione del DPI** e al **Decreto Interministeriale 2 maggio 2001**, oltre che al **Titolo III Capo II del D.Lgs.81/08** per quanto riguarda tutte le fasi di impiego dei DPI indispensabili e previsti.



APPROCCIO REACH-OSH. Regolamento «Diisocianati e D.Lgs.81/08

Come recita l'art.227 del D.Lgs.81/08 i **Datori di Lavoro devono garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano una Formazione Specifica che in questo caso si collega perfettamente al Regolamento Diisocianati e alla Restrizione n.74 - Allegato XVII del REACH, cioè la «Restrizione Diisocianati».**

Secondo il **D.Lgs.39/2016**, come per il **REACH in generale**, il **Fornitore** deve trasmettere ai **Datori di Lavoro** ed ai **Lavoratori autonomi** tutte le informazioni concernenti i **DII** prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal «Regolamento Diisocianati».



Per quanto riguarda i **Lavoratori Autonomi**, **oltre agli obblighi di formazione previsti dal Regolamento Diisocianati**, questi hanno l'obbligo di **utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale** in conformità alle disposizioni del Titolo III D.Lgs.81/08, dovendosi anche munire obbligatoriamente di apposita **tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.



I **Lavoratori Autonomi** oltre all'obbligo previsto dal «**Regolamento Diisocianati**» e **dall'art.21 del D.Lgs.81/08**, vi è anche **l'obbligo di esercitare l'ADDESTRAMENTO in tutte le fasi di impiego delle attrezzature di lavoro e di indossamento, svestizione e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale, alla stessa stregua dei lavoratori subordinati o ad essi equiparati.**



Nonostante l'art. **21, comma 2, lett.b) del D.Lgs.81/08** preveda che gli stessi **Lavoratori Autonomi**, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico abbiano semplicemente la facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 D.Lgs.81/08, in questo caso la «**Restrizione Diisocianati**» impone che questa **specific**
formazione sia obbligatoria anche per loro



APPROCCIO REACH-OSH. Regolamento «Diisocianati e D.Lgs.81/08

Tema/Ruolo	REACH – Restrizione 74	D.Lgs.81/08	Commenti/ FORUM ECHA
<p>FORNITORE</p>	<p>Paragrafo 2b – Garantire Informazioni. Deve garantire che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1 lettera b). Ovvero informazioni che consentano una formazione sull'uso sicuro.</p> <p>Paragrafo 2b – Imballaggio Deve garantire che sull'imballaggio figuri la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».</p> <p>Paragrafo 7 – Materiali didattici Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che i destinatari (utilizzatori industriali e professionali) dispongano di adeguati materiali didattici e abbiano accesso ai corsi di formazione, eventualmente proposti, di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell'ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell'imballaggio e della progettazione.</p>	<p>Art. 223, comma 1, lett.a) – comunica le informazioni sulla salute e sicurezza tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006</p> <p>Art. 223, comma 4. Fermo restando quanto previsto dai Regolamenti (CE) n.1907/2006 e n.1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.</p> <p>Art. 227, comma 4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.1907/2006.</p> <p><i>QUESTA PREVISIONE RAFFORZA L'OBBLIGO DI CUI ALLA RESTRIZIONE N.74 ANCHE SE PER IL FORNITORE NON È PREVISTA UNA SANZIONE NELL'AMBITO DEL D.Lgs.81/08. A DIFFERENZA DEL D.Lgs.133/09 CHE LA PREVEDE.</i></p>	



APPROCCIO REACH-OSH. Regolamento «Diisocianati e D.Lgs.81/08

Tema/Ruolo	REACH – Restrizione 74	D.Lgs.81/08	Commenti/ FORUM ECHA
DATORE DI LAVORO	Paragrafo 1 – Dopo il 24.08.2023 fa utilizzare solo dopo aver garantito la Formazione di cui al paragrafo 1b con esito positivo.	Art. 227 Formazione Il Datore di Lavoro deve garantire la formazione descritta nell'articolo con le modalità ex art. 37 D.Lgs.81/08.	



APPROCCIO REACH-OSH. Regolamento «Diisocianati e D.Lgs.81/08

Tema/Ruolo	REACH – Restrizione 74	D.Lgs.81/08	Commenti/ FORUM ECHA
LAVORATORE AUTONOMO	<p>Paragrafo 1 – <i>Dopo il 24.08.2023 fa utilizzare solo dopo aver garantito formazione paragrafo 1b con esito positivo.</i></p>	<p>Art. 21, comma 1, lett.a), e), b) - Attrezzature e DPI <i>Hanno l’obbligo di utilizzarli secondo quanto stabilito dal Titolo III e quindi anche della necessaria formazione e addestramento.</i></p> <p>Art 21, comma 2, lett.b) – Formazione <i>relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali (ad es. vedi Regolamento REACH).</i></p>	



APPROCCIO REACH-OSH. Regolamento «Diisocianati e D.Lgs.81/08

Tema/Ruolo	REACH – Restrizione 74	D.Lgs.81/08	Commenti/ FORUM ECHA
Formazione - Organizzazione	<p>Paragrafo 6 – La Formazione deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l'utilizzatore industriale o professionale.</p>	<p>Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori</p> <p><i>Nell'articolo si fa riferimento all'art.37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti che esplicita diversi aspetti, fa riferimento all'addestramento e a specifici ACCORDI di Conferenza Stato/Regioni (CSR), in attesa dell'aggiornamento.</i></p> <p>Definizione di «addestramento» ai sensi del D.Lgs.81/08: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;</p> <p>novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. (L.17 dicembre 2021, n. 215)</p> <p>L'art.37, comma 5 D.Lgs.81/08 già prevedeva che l'addestramento deve avvenire "da persona esperta e sul luogo di lavoro". Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che "l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati</p>	<p>Nel REACH non si fa specificamente riferimento all'addestramento. Nel D.Lgs.81/08 si.</p> <p>Alcuni contenuti della formazione, espliciti o impliciti, previste dalla Restrizione N.74 fanno riferimento all'addestramento.</p>



APPROCCIO REACH-OSH. Regolamento «Diisocianati e D.Lgs.81/08

Tema/Ruolo	REACH – Restrizione 74	D.Lgs.81/08	Commenti/ FORUM ECHA
Formazione - Contenuti	<p>Paragrafo 4 e 5 – Contenuti formazione</p> <p><i>Sono esplicitati nel paragrafo 4 e 5.</i></p>	<p>NON CI SONO INDICAZIONI SPECIFICHE INTERPRETABILI, ma</p> <p><i>L'ACCORDO di CSR per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che:</i></p> <p>La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio.</p>	



APPROCCIO REACH-OSH. Regolamento «Diisocianati e D.Lgs.81/08

Tema/Ruolo	REACH – Restrizione 74	D.Lgs.81/08	Commenti/ FORUM ECHA
Formazione – Modalità ONLINE	Paragrafo 4 e 5 – Contenuti formazione <i>Sono esplicitati nel paragrafo 4 e 5.</i>	<i>Nell' ACCORDO di CSR è prevista solo per la formazione generale e non quella specifica. In tale fattispecie si ritiene che prevalga la previsione della Restrizione n.74.</i>	
Formazione – Durata	NON CI SONO INDICAZIONI	NON CI SONO INDICAZIONI	
Formazione – Esito positivo	NON CI SONO INDICAZIONI	ACCORDO di CSR. <i>Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:</i> - la frequenza del 90% delle ore di formazione previste (lavoratori). L'Accordo previsto dall'art. 37 comma 2 individuerà le modalità della verifica finale.	Practical Issue FORUM ECHA del 15.05.2023: <i>ipotizza che ci potrebbe essere un esame finale. Ma nel testo non fornisce una indicazione chiara e netta.</i>



APPROCCIO REACH-OSH. Regolamento «Diisocianati e D.Lgs.81/08

Tema/Ruolo	REACH – Restrizione 74	D.Lgs.81/08	Commenti/ FORUM ECHA
Formazione - Tutor	NON CI SONO INDICAZIONI	<p>ACCORDO di CSR.</p> <p>c) Tutor</p> <p><i>Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo.</i></p>	<p>Practical Issue FORUM ECHA 15.05.2023: evidenza che il Training è CONDOTTO da un esperto.</p> <p><i>Comunque, deve essere assicurata una interazione possibile con un esperto. Non basta la frequenza di una sessione online asincrona.</i></p>
Formazione - Attestato	<p>Paragrafo 8 - Attestato</p> <p>Si deve documentare il completamento con <u>esito positivo della formazione</u> di cui ai paragrafi 4 e 5.</p> <p>Anche nel Paragrafo 5 al termine dei tre livelli di formazione è evidenziata la prova documentale del completamento della <u>formazione con esito positivo.</u></p> <p>NON CI SONO INDICAZIONI ESPLICITE in merito ai contenuti dell'ATTESTATO.</p>	<p><i>Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Indicazione del soggetto organizzatore del corso; ● Normativa di riferimento; ● Dati anagrafici e profilo professionale del corsista; ● Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti); ● Periodo di svolgimento del corso; ● Firma del soggetto organizzatore del corso. 	



APPROCCIO REACH-OSH. Regolamento «Diisocianati e D.Lgs.81/08

Tema/Ruolo	REACH – Restrizione 74	D.Lgs.81/08	Commenti/ FORUM ECHA
Formazione - Rinnovo	<i>Paragrafo 8 - RINNOVO</i> <i>La formazione deve essere rinnovata <u>almeno ogni cinque anni.</u></i>	<i>NON CI SONO INDICAZIONI interpretabili.</i>	
Formazione - Docente	<i>Paragrafo 4 - Docente</i> <i>Condotta da esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale</i>	<i>DECRETO INTERMINISTERIALE 6 marzo 2013 - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la Salute e Sicurezza sul lavoro.</i>	La pertinente formazione professionale indicata nella Restrizione N.74 palesa che nel curriculum dell'esperto ci siano evidenze formative/conoscitive in campo chimico e soprattutto per quanto riguarda i Diisocianati. Practical Issue FORUM ECHA 15.05.2023: deve essere esperto in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (SSLL: si fa riferimento alle modalità nazionali) e deve aver acquisito competenza sul rischio nell'uso dei DIISOCIANATI con specifici training (vocational).



APPROCCIO REACH-OSH. Regolamento «Diisocianati e D.Lgs.81/08

Tema/Ruolo	REACH – Restrizione 74	D.Lgs.81/08	Commenti/ FORUM ECHA
Restrizione Versus 81	<p>Paragrafo 10 – Restrizione N.74 e D.Lgs.81/08.</p> <p><i>Tale restrizione si applica fatte salve altre normative dell’Unione Europea in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.</i></p> <p>Paragrafo 6 – Disposizioni nazionali</p> <p><i>La formazione deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utente industriale o professionale. Gli Stati membri possono attuare o continuare ad applicare i loro requisiti nazionali per l’uso di tali sostanze e miscele, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui ai paragrafi 4 e 5.</i></p>	<p>Il riferimento è l’art.37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI che esplicita diversi aspetti, fa riferimento all’ADDESTRAMENTO e a specifici Accordi di Conferenza Stato/Regioni (CSR), in attesa dell’aggiornamento.</p>	





Consulta Interassociativa
Italiana per la Prevenzione

GRAZIE MILLE PER L'ATTENZIONE

Celsino GOVONI

Gruppo Tecnico Interregionale per la Sicurezza Chimica

Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it

c.govoni@ausl.mo.it



**FACCIAMO
LUCE SUI
PERICOLI.**



**Molte persone lavorano ogni giorno a
contatto con sostanze pericolose. E tu?**